

Sentenza n. 5009/18
del 14.12.2018

data del deposito
14-1-2019

N. 4000/17 R.G. notizie di reato
N. 3031/18 R.G. Tribunale Torino

Camp. pen. _____
Redatta scheda il _____

Rilasciati estratti n. _____
per _____



**TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Melania Eugenia Cafiero, all'udienza del 14 dicembre 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

DE MARI Silvana, nata a Caserta il 28/05/1953, domiciliata ex art. 161 c.p.p. presso la sua residenza in Baldissero Torinese (TO), via Chieri n. 65/13

Difesa di fiducia dagli avv.ti Mauro Ronco e Mauro Sgotto del Foro di Torino
Libera, presente

IMPUTATA

reato di cui agli artt. 81 cpv, 595 commi 1 e 3 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, offendeva in più occasioni l'onore e la reputazione delle persone con tendenza omosessuale, rappresentate dal Coordinamento Torino Pride LGBT, e segnatamente asseriva:

- Sia nel corso di un'intervista pubblicata sul sito web <http://www.lacrocequotidiano.it> in data 13.01.2017, sia sul suo blog personale <http://silvanademari.iobloggo.com> in data 16.01.2017, che tollerare l'omosessualità equivale ad accettare la pedofilia, con le seguenti frasi "Se si stabilisce che l'omosessualità non è un disordine di natura, allora anche la pedofilia lo può essere altrettanto" o "Il movimento lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre di più la pedofilia" ed altre simili;

- Nel corso di un'intervista radiofonica durante il programma "La Zanzara" di Radio 24, che l'atto sessuale tra due persone dello stesso sesso è una forma di violenza fisica, anche usata come pratica di iniziazione al satanismo;

- Sui due blog www.silvanademaricommunity.it e <http://silvanademari.iobloggo.com> il 24.01.2017 e 16.01.2017 che "La sodomia è antigienica" e comporta il diffondersi di malattie, affermando "Ho il diritto di chiedere se le mani, dopo aver toccato il pene estratto dalla cavità anale, ve le siete lavate anche con l'amuchina o solo con l'acqua, perché nel secondo caso preferisco non darvi la mano; se non avete usato l'amuchina c'è il rischio di beccarsi l'escherichia coli";

- Durante le due interviste pubblicate sui siti web www.lanuovabq.it il 12.01.2017 e www.lacroequotidiano.it il 13.01.2017, che l'omosessualità è contro natura, adducendo a sostegno di questa tesi i propri studi di medicina relativi all'apparato riproduttivo e digerente, pronunciando la seguente frase "Ma io sono un medico. Queste persone hanno mai fatto una rettoscopia? Non considerano la tragedia delle malattie infettive? [...]", e che l'omosessualità è un disturbo, in quanto nel corso della sua carriera di medico aveva visto condizioni spaventose e malattie devastanti nelle endoscopie anali effettuate sugli omosessuali; così che, presentando le proprie affermazioni come fondate su principi medico scientifici, e quindi caratterizzate da apparente maggiore attendibilità, attribuiva connotazioni gravemente diffamatorie a modalità di vita e comportamenti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (qui rappresentati dal Coordinamento Torino Pride LGBT).

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con un mezzo di pubblicità, servendosi di siti web e trasmissioni radiofoniche.

In Torino e altrove dal 28.12.2016 al 24.01.2017.

e con le **PARTI CIVILI:**

- **Coordinamento Torino Pride GLBT**, associazione riconosciuta con sede legale in Torino, via B. Lanino n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Battaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Ferraris e presso il suo studio in Torino, via Susa n. 24, domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p.,

- Associazione **Avvocatura per i diritti LGBTI**, con sede legale in Bergamo, via Zambonate n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Miryam Camilleri, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Poté e presso il suo studio in Torino, via Pasquale Mancini n. 5, domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p..

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Pubblico Ministero: Dichiararsi la penale responsabilità dell'imputata e condannarla alla pena di euro 1000 di multa, pena non sospesa.

Parte civile Coordinamento Torino Pride GLBT: Come da conclusioni scritte depositate: dichiararsi la penale responsabilità dell'imputata e condannarla alla pena di legge; dichiarare tenuta e condannare l'imputata al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a favore della parte civile Coordinamento Torino Pride GLBT, danni da liquidarsi in separato giudizio civile; condannare l'imputata ad una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura ritenuta adeguata, subordinando la concessione del beneficio di cui all'art. 163 co. 1 c.p. al pagamento della stessa; dichiarare tenuta l'imputata e condannarla al pagamento delle spese ed onorari di patrocinio di parte civile come da nota spese allegata.

Parte civile Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI: Come da conclusioni scritte depositate: riconosciuta la penale responsabilità dell'imputata, condannarla alla pena di legge e, per l'effetto, riconoscerla responsabile dei danni subiti, con la sua condanna al risarcimento da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, previa condanna al pagamento di una provvisoria parte ad euro 10.000 ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p.. Subordinare ex art. 165 c.p. l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Condannare l'imputata alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio come da nota spese allegata.

Difesa dell'imputata, avv. Sgotto: Assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Avv. Ronco: Assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato per aver esercitato il diritto di critica, essendo assolto anche il requisito della continenza, non essendovi offese alle persone e comunque per mancanza dell'elemento soggettivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DE MARI Silvana è stata citata a giudizio per ordine del giudice delle indagini preliminari ex art. 409 comma 5 c.p.p., emesso per il rigetto della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, con decreto di citazione del 23.2.2018, per rispondere del reato descritto nell'imputazione sopra riportata ed ha partecipato al processo.

Respinta la richiesta difensiva di pronuncia di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. per mancanza di querela con ordinanza resa all'udienza di comparizione del 18.7.2018, il processo si è svolto in presenza dell'imputata con rito ordinario, con la costituzione delle parti civili Coordinamento Torino Pride GLBT e dell'associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. Sono state infatti respinte le eccezioni difensive sulla inammissibilità della costituzione delle parti suddette ed è stata accolta invece l'eccezione con riferimento alla richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Torino con ordinanza emessa all'udienza 21.9.2018, con cui pure si è rigettata la richiesta di sospensione del processo con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione del diritto comunitario in ordine alla legittimazione ad agire.

L'istruzione dibattimentale si è svolta con l'acquisizione agli atti, sull'accordo delle parti, dell'atto di querela del Coordinamento Torino Pride GLBT, con l'esame del testimone Battaglia Alessandro, legale rappresentante del Coordinamento Torino Pride LGBT parte civile, con la produzione documentale da parte del Pubblico Ministero dei documenti scritti contenenti le dichiarazioni oggetto dell'imputazione e di estratto dei registri relativo ad altro processo pendente a carico dell'imputata, nonché del cd audio contenente la registrazione dell'intervista nel programma radiofonico "La Zanzara" di cui all'imputazione, con la produzione di memorie di parte e di varia documentazione da parte della difesa dell'imputata. L'imputata ha reso l'esame dibattimentale e spontanee dichiarazioni nel corso del processo.

All'udienza del 13.12.2018 le parti hanno discusso formulando le conclusioni sopra riportate e all'udienza 14.12.2018, in assenza di repliche, è stata pronunciata sentenza con la lettura del dispositivo.

Viene in giudizio il reato di diffamazione continuata aggravata dal mezzo di pubblicità (radio, internet) di cui agli artt. 81 cpv., 595 co. 1 e 3 c.p. ascritto all'imputata DE MARI Silvana in ragione delle dichiarazioni descritte nell'imputazione, manifestate nelle plurime occasioni indicate tra la fine di dicembre del 2016 e il gennaio 2017.

I fatti, ossia le varie condotte dichiarative indicate nel capo di imputazione, sono per certo stati realizzati. Furono dichiarazioni scritte sul blog personale dell'imputata o rese dalla stessa nel corso di interviste a testate online ed in radio e la prova principe delle stesse è stata fornita dal pubblico ministero mediante la produzione agli atti dei documenti scritti o audio che le contengono. Le stesse furono pubblicamente recepite, come la prova testimoniale e documentale ha chiarito, suscitando anche un certo clamore mediatico. Le condotte sono pienamente ammesse dall'imputata, che anzi ha tenuto a sostenerne con vigore la liceità nel dibattito, cogliendo l'occasione per riaffermare le sue idee.

Il giudizio sulla responsabilità penale per il reato di diffamazione non è però la sede deputata alla soluzione di dibattiti di natura etica, sanitaria o sociologica, o dove si debbano affermare delle verità su temi generali. Anche l'istruttoria dibattimentale deve essere orientata allo scopo del giudizio e da esso determinata: per quanto si dirà, era del tutto superfluo ai fini della decisione l'approfondimento dibattimentale dei temi in discussione per valutare nel merito le asserzioni dell'imputata (omosessualità come disordine di natura e come disturbo psichiatrico e penetrazione anale come atto di violenza e fonte di malattia), asserzioni che la stessa riteneva di sostenere in istruttoria mediante dichiarazioni valutative di tipo medico o psichiatrico rese da consulenti tecnici di parte e che non sono state ammesse.

La libertà di manifestazione del pensiero, qualunque esso sia, è certamente un diritto costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.), ma non è assoluto e illimitato, trovando un argine nel contrapposto diritto della personalità di pari rango che si estrinseca nel rispetto della reputazione (art. 2 Cost.): il legislatore penale, a tutela di tale bene giuridico, con la norma incriminatrice in esame (art. 595 c.p.) ha posto così dei limiti alla manifestazione delle proprie idee. La facoltà di manifestare il proprio pensiero va dunque in concreto esercitata entro e non oltre i limiti posti dall'intero ordinamento giuridico; e nel nostro ordinamento da una parte è garantita la libertà di espressione della propria opinione, dall'altra la tutela della reputazione soggettiva. Non è dunque il pensiero ad essere giudicato, ma la sua offensività al bene giuridico protetto in sede penale.

Si tratta quindi di valutare se le dichiarazioni dell'imputata integrino il reato continuato aggravato contestato (o, in via residuale, siano in altro modo penalmente rilevanti).

L'art. 595 c.p., per come è scritto, prevede che chiunque offenda la reputazione di un soggetto non presente, comunicando con più persone, ne risponda in sede penale.

Nell'interpretazione della norma secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisibile perché si fonda sul dato letterale inequivoco, la lesione alla "altrui" reputazione, intesa come sentimento della considerazione personale nella comunità, deve riguardare un soggetto giuridico individuato dal dichiarante o facilmente individuabile dalla pluralità degli ascoltatori o lettori. Il diretto destinatario dell'offesa deve potersi dedurre con ragionevole certezza, anche se non indicato in modo espresso, dal contesto della dichiarazione.

Nello specifico, come ribadito dalla Suprema Corte di recente, essendo il reato di diffamazione costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso,

pur astrattamente concepibile nei confronti di un numero ristretto di persone, non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili (così Cass., Sez. 5, Sent. n. 16612 del 10/1/2017-4/4/2017, che richiama Sez. 5, sent. n. 24065 del 23/02/2016-09/06/2016, Rv. 266861 e Sez. 5, sent. n. 51096 del 19/09/2014, Rv. 261422).

Il limite è posto correttamente, in primis per rispetto del principio di tassatività. Il campo del penalmente rilevante - argine alla libera manifestazione del pensiero - viene circoscritto dall'art. 595 c.p. ai casi di lesione della reputazione altrui: essendo la reputazione un elemento qualificante la personalità individuale, il soggetto passivo del reato deve essere individuabile in modo specifico in termini di affidabile certezza. Più in generale, il penalmente rilevante ex art. 595 c.p. non può essere esteso, in modo incerto, a qualunque enunciazione su fatti umani o comportamenti potenzialmente offensiva dell'umanità intera. Diversamente, qualunque dichiarazione attinente ad una categoria indistinta di soggetti accomunati da un profilo di personalità ed astrattamente illimitata, data la varietà e la pluralità di opinioni nel mondo rischierebbe di offendere qualcuno, anche in modo inconsapevole, con una indebita compressione della libertà di manifestazione del pensiero non giustificata dalla presenza del bene giuridico da proteggere (la reputazione, intesa come considerazione sociale di un soggetto specifico individuato dal dichiarante e di conseguenza identificabile dall'uditorio)¹.

Anche la valutazione della modalità di manifestazione delle idee - laddove non appropriata in termini di virulenza, volgarità, attitudine a generare disgusto o ripugnanza o offesa al comune senso del pudore - deve seguire all'accertamento, preliminare e assorbente, dell'esistenza della lesione del bene giuridico protetto, ossia la reputazione personale di uno o più soggetti destinatari diretti dell'offesa.

D'altra parte, secondo l'elaborazione della stessa Suprema Corte, non solo una persona fisica ma anche una - determinata - entità giuridica o di fatto di soggetti organizzati in forma collettiva può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa (così ad es. tra le prime, Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Rv. 213415, sulla Congregazione religiosa dei Testimoni di Geova).

Di tutte le dichiarazioni dell'imputata oggetto di giudizio che si leggono nel capo di imputazione, una sola è rivolta ad un soggetto collettivo ("il movimento lgbt": blog DE MARI 16.1.2017, all. 7 PM), mentre tutte le altre riguardano una condizione o un

1

"Condizione essenziale per attribuire ad una offesa rilevanza giuridica-penale è la individuazione dell'effettivo destinatario della stessa. Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo - in mancanza di una indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza, la cui attribuzione è rivolta ad un soggetto indubbiamente individuabile, deve dedursi dalla stessa prospettazione dell'offesa. Trattasi di un criterio obiettivo, che ben si concilia con la struttura e la ratio della previsione normativa e non può essere sostituito con intuizioni o soggettive congetture che possono essere fatte da chi è consapevole - a fronte di una generica offesa - di poter essere uno dei destinatari della stessa, se dalla pubblicazione dell'accusa denigratoria non emergono circostanze e fatti di notoria conoscenza, obiettivamente idonei alla sua individuazione e attribuzione soggettiva. Quindi, l'attribuzione ad una determinata persona verso la quale l'offesa è rivolta, è indispensabile per riconoscerle la legittimazione all'esercizio del diritto di querela, nonché alla costituzione di parte civile nel conseguente procedimento" (così Sez. 5, Sent. n. 1188 del 26/10/2001 Ud. - dep. 14/01/2002, Rv. 220813 - 01, sottolineatura di chi scrive).

orientamento (“l'omosessualità”: La nuova Bussola Quotidiana, 12.1.2017, all. 13 PM; La Croce Quotidiano, 13.1.2017; all. 6 PM), oppure dei comportamenti, in particolare la pratica di rapporti sessuali tra maschi con penetrazione anale (blog DE MARI, 16.1.2017 all. 7 PM, intervista a La Zanzara del 12.1.2017, detta “sodomia” in Silvana De Mari Community il 24.1.2016, all. 15 PM), comportamenti praticati o praticabili da un numero indistinto e potenzialmente illimitato di soggetti. Gli enunciati nulla dicono del soggetto che possieda tale orientamento o pratici tali atti, che anzi viene proposto in termini ipotetici ed astratti nel corpo di uno dei brani contestati (“*qualcuno mi dice “salve, sono Andrea e sono gay”, e io sono costretta a vedere nella mia mente il pene in mezzo alle feci e a provare il normale ribrezzo...*”, blog DE MARI 16.1.2017, all. 7 PM). Di conseguenza tutte le dichiarazioni citate, prive di un destinatario preciso, eccetto la prima, non offendono in modo diretto alcuna reputazione individuale, intesa come considerazione nella società di soggetti specifici nell’ambito di una categoria, nel senso richiesto dalla norma penale.

Esclusa la possibilità in astratto di configurare una diffamazione di categoria come in esordio precisato, va peraltro rilevato che nessuna delle dichiarazioni portate a giudizio - alle quali soltanto si può fare riferimento, essendo il giudizio vincolato dalla cornice dell’imputazione - contiene l’espressione “gli omosessuali” o “i gay” e quindi ha come destinatario un gruppo o una (eventuale) categoria, pur generica e fluida, ma, come visto, ha piuttosto ad oggetto la pratica attiva dell’omosessualità maschile e quindi comportamenti, dai quali solo indirettamente può derivare una offesa, e in modo potenzialmente illimitato.

Dunque laddove sono stati denigrati la condizione omosessuale o comportamenti ad essa inerenti in via generale, come nelle dichiarazioni prima citate, non vi è il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., neppure quando la forma della manifestazione sia censurabile nelle sue modalità per difetto di continenza.

Non pare ipotizzabile altra ipotesi di reato² e dunque le dichiarazioni della DE MARI non vengono valutate sotto altra luce che quella del reato di diffamazione ex art. 595 co. 1 e 3 c.p. contestato, delitto che, per le dichiarazioni generiche sull’omosessualità e le pratiche sessuali tra omosessuali maschi, non sussiste sotto il profilo oggettivo per mancanza di un’offesa diretta alla reputazione soggettiva come fin qui precisata. Per tali condotte deve pronunciarsi sentenza di assoluzione.

Sulla base delle stesse considerazioni sin qui espresse, in modo opposto deve invece valutarsi la dichiarazione: “*il movimento lgbt... sta diffondendo la pedofilia*” scritta dalla DE MARI nel suo blog il 16.1.2017: per tale dichiarazione il reato contestato deve ritenersi sussistente sotto ogni profilo.

In tale manifestazione del pensiero si rileva infatti: (i) la lesione del bene giuridico protetto (la reputazione personale di soggetti individuabili in quanto appartenenti ad un ente collettivo) e quindi l’esistenza di una parte offesa; (ii) la condotta, corrispondente a quella penalmente rilevante secondo la norma incriminatrice, in

2

Il reato p. e p. dall’art. 3 comma primo, lett. a) prima parte l. 13.10.1975 n. 654 (abrogato dal D.Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”, che ha introdotto in continuità normativa il nuovo art. 604 bis c.p. con decorrenza dal 06/04/2018), non prevede, oltre alle ipotesi di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche la discriminazione per l’orientamento sessuale e va esclusa una possibile applicazione analogica in malam partem in materia penale. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “discriminazione” (per motivi razziali) è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non invece sui suoi comportamenti (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 36906 del 23.6.2015 - 14.9.2015, Rv. 264376).

quanto offensiva; nonché (iii) l'elemento soggettivo della coscienza e volontà del contenuto dichiarativo e del suo significato come comunemente inteso.

Il "movimento lgbt" a cui la DE MARI si riferisce è un soggetto collettivo, individuato dall'imputata e individuabile dal lettore, composto da persone identificabili negli attivisti ad esso partecipanti e in esso organizzati in associazioni dotate di rappresentanti attivi in ambito sociale e politico attraverso manifestazioni, eventi, azione politica, come si è anche approfondito nell'istruttoria dibattimentale. Non si tratta di una categoria indistinta di persone ma di un soggetto organizzato e dotato di una considerazione sociale ed il cui decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa, è tutelabile.

Nel contesto dello scritto, la DE MARI si riferisce con chiarezza al movimento lgbt a lei contemporaneo e che, specificamente, le sta facendo "da cassa di risonanza". Chi la legge, ben sa o ben può comprendere che la DE MARI ha in corso una campagna per la difesa di idee opposte a quelle del movimento lgbt attivo sul fronte dell'affermazione della libertà di relazione sentimentale e sessuale con persone dello stesso sesso e della normazione di diritti civili nell'ambito di tali relazioni (cfr. i numerosi articoli online prodotti dal PM da cui si evince la diatriba in corso).

E infatti scrive la DE MARI, nel suo blog, il 16.1.2017: *"il movimento lgbt è nato pedofilo, come ricorda bene chi ne ha seguito l'ascesa e come molto banalmente potete verificare persino su wikipedia. La pedofilia fu accantonata nell'ambito di una precisa strategia, per essere recuperata. Il movimento lgbt vuole annientare la libertà di opinione e sta diffondendo sempre più la pedofilia. Ho deciso quindi di distruggerlo o morire nel tentativo di essere anche io una delle persone che annienterà il movimento lgbt mondiale. Collaborare seriamente ad abbattere il movimento lgbt mi sarebbe stato impossibile data la mia scarsa visibilità se gli lgbt stessi non si fossero messi a farmi da cassa di risonanza. Grazie alla notorietà che il movimento lgbt mi ha dato e continua a darmi sempre più persone si stanno unendo a noi."*

Dal corpo del testo scritto dall'imputata sul suo blog personale appena riportato è chiaro il riferimento al movimento lgbt attuale, che avrebbe "recuperato" la pedofilia ed in particolare il riferimento al movimento lgbt che si era ideologicamente contrapposto alla DE MARI alla data del 16.1.2017, prestando attenzione all'attività di propaganda di idee svolta dalla stessa ed amplificandone le manifestazioni di pensiero, come dalla medesima sostenuto. Deve perciò respingersi la tesi difensiva secondo cui la DE MARI farebbe soltanto riferimento alla pedofilia come pratica usuale e accettata nel movimento lgbt dell'epoca passata.

La sua invettiva è dunque dichiaratamente rivolta contro gli attivisti a difesa dei diritti lgbt contro cui è in *querelle* mediatica, collettivamente indicati come movimento lgbt che "vuole annientare la libertà di opinione". Questi soggetti sono facilmente individuabili dai lettori negli aderenti alle associazioni attive nel campo della propaganda lgbt, tra cui rientrano senza dubbio, quali principali esponenti del movimento, l'associazione Coordinamento Torino Pride lgbt - prossimo alla dichiarante sul territorio, che si è sentito chiamato in causa da tali dichiarazioni e ha legittimamente presentato querela, come già rilevato nell'ordinanza emessa all'udienza 21.9.2018, che si richiama - nonché l'Avvocatura per i diritti LGBTI -

Rete Lenford, associazione specificamente impegnata in campo giuridico e normativo sul fronte della difesa e della promozione dei diritti di persone non eterosessuali³. Si attaglia al caso in esame il principio espresso dalla Suprema Corte: “... le espressioni denigratorie possono aggredire anche un ente collettivo. In tal caso, non può essere disconosciuta in capo ad esso ne' la capacità di essere soggetto passivo del delitto di diffamazione, quale titolare dell'onore sociale, ne' la corrispondente titolarità del diritto di querela, per la cui perseguibilità il reato è sottoposto. Infatti, entità giuridiche, associazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, quali partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, sono portatori di un interesse collettivo, unitario e indivisibile in relazione alle finalità perseguite (Cass. Sez. 5[^], 30/1/1998, Sandri, con riguardo alla Corte dei Conti; Sez. 5[^], 7/10/1998, Faraon, con riguardo alla Congregazione dei testimoni di Geova), in quanto anch'essi titolari dei beni dell'onore e della reputazione, che si concretizzano nella considerazione esterna che la collettività loro riconosce. Di conseguenza, tali entità possono essere destinatarie di una attività diffamatoria come tali e, quindi, avere la capacità di divenire soggetti passivi del delitto di diffamazione e di attivarsi attraverso i propri legali rappresentanti per la loro tutela. (omissis). In particolare, l'offesa deve assumere un evidente carattere diffusivo, nel senso di incidere direttamente sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, in considerazione della specie e della portata dell'aggressione portata, delle circostanze narrate, delle espressioni usate, dei riferimenti e dei collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo” (così Sez. 5, Sent. n. 1188 del 26/10/2001 - 14/01/2002, Rv. 220813 - 01, fattispecie relativa alla “avvocatura napoletana” destinataria delle dichiarazioni; i concetti sono stati ribaditi dalla più recente Sez. 5, Sent. n. 34395 del 27/05/2015 - 06/08/2015, Rv. 265016 - 01).

Nel caso di specie, se affermare che il movimento lgbt “vuole annientare la libertà di opinione” può ancora rientrare nell'espressione di una propria idea e nell'esercizio del diritto di critica, anche virulenta, della parte avversaria, affermare anche che lo stesso movimento lgbt “sta diffondendo la pedofilia” appare invece affermazione gratuita e denigratoria della reputazione degli attivisti lgbt a cui la DE MARI si contrappone. La dichiarazione va infatti valutata per come comprensibile e verosimilmente intesa dal pubblico indeterminato che ha avuto accesso all'articolo del blog. Nel sentire comune, non solo “pedofilia” è parola che ha un'accezione gravemente negativa,

3

Il Coordinamento Torino Pride GLBT, querelante, secondo l'atto costitutivo e lo statuto allegati, è un'associazione che ha come scopo costitutivo quello di “coordinare le associazioni gay, lesbiche, bisessuali e transessuali esistenti e operanti nel territorio della Regione Piemonte nonché tutte quelle associazioni non lgbt che intendono sostenere lo spirito e le iniziative del Coordinamento stesso” e sinteticamente, la promozione di iniziative sul tema dei diritti lgbt. L'Avvocatura per i diritti LGBTI, per quanto rilevabile dall'atto costitutivo e dallo statuto allegato, è un'associazione di avvocati che ha come scopo quello “di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali (LGBT) a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale” mediante iniziative giudiziarie, di consulenza e di formazione giuridica, di divulgazione. Le due associazioni, odierne parti civili, appaiono dunque esponenti di quel movimento lgbt contro cui l'invettiva della DE MARI del 16.1.2017 è rivolta. Nel dibattito si è approfondita la conoscenza dell'organizzazione del movimento lgbt piemontese, il cui principale esponente è proprio il Coordinamento Torino Pride, associazione delle associazioni aventi come scopo iniziative di promozione del tema dei diritti lgbt, nonché la conoscenza dell'organizzazione del movimento lgbt a livello nazionale (teste Battaglia, udienza 30.10.2018).

richiamando alla mente l'inaccettabile violenza contro i soggetti più deboli della nostra società, i bambini e i fanciulli, ma assume anche un disvalore penale, posto che nel linguaggio comune il pedofilo è colui che pratica abusi sessuali sui minori e commette fatti di rilevanza penale, duramente condannati dalla nostra società (il termine "pedofilia" è usato anche del legislatore, come si legge nella rubrica dell'art. 414 bis c.p.).

Nè il lettore del blog dal contesto del pezzo può trarre altri elementi argomentativi che limitino la portata denigratoria dell'asserzione, espressa invece in modo netto e apodittico. Si tratta di un'accusa infamante, idonea a deteriorare nell'opinione dei lettori l'immagine e la considerazione del movimento lgbt e dei suoi aderenti, accostandolo a pratiche illecite, contrarie alla morale pubblica e all'ordinamento penale.

La DE MARI ha espresso tale accusa diffamatoria in modo consapevole e deciso, avendone chiara la portata offensiva (rafforzata dalle affermazioni della conseguente necessità di distruggere "quindi" il movimento stesso).

In relazione a tale dichiarazione deve ritenersi sussistente e dichiararsi la penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità (il blog creato sul web) in quanto la condotta realizzata in tal modo è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo il blog destinato ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico; sulla distinzione tra i vari mezzi di manifestazione del pensiero trasmessi in via telematica, cfr. Cass. SS.UU., n. 31022 del 29.1-17.7.2015).

Venendo al trattamento punitivo, si ritiene che non sussistano elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. a favore dell'imputata, che non ha dimostrato alcun tipo di revisione critica della propria condotta, con specifico riguardo a quella ritenuta penalmente rilevante, che ha teso anzi a minimizzare.

La pena finale che si ritiene congrua, valutati i fini costituzionali della stessa e i criteri indicati dall'art. 133 c.p. e 133 bis c.p. è quella di euro 1.500 di multa, stabilita nella cornice del comma 3 dell'art. 595 c.p., considerato che si tratta della prima condanna e che la pena pecuniaria appare congrua e proporzionata alla condotta dichiarativa in giudizio, nella misura indicata, superiore al minimo edittale.

Alla pronuncia di condanna segue ex lege che sia posto a carico dell'imputata il pagamento delle spese processuali.

In mancanza di alcuna forma di revisione della propria condotta, vista la posizione netta assunta dall'imputata nel processo, e alla luce del contesto complessivo del fatto, non può formularsi una prognosi positiva di non ricaduta nello specifico delitto per cui è pronunciata condanna, onde non si concede la sospensione condizionale della pena, né l'ulteriore beneficio di cui all'art. 175 c.p., benefici peraltro non richiesti dalla difesa.

Quanto alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dalle parti civili Coordinamento Torino Pride GLBT e Avvocatura per i diritti LGBTI, è evidente che entrambe le associazioni esponenti del movimento lgbt possono lamentare a ragione un danno di tipo morale e di immagine risarcibile ex art. 185 c.p. derivante dall'essere accusati di condotte di diffusione della pedofilia, all'evidenza in contrasto con gli scopi statutari leciti e degni di tutela giuridica dichiarati e perseguiti. L'accusa

diffamatoria integra un'offesa immediata allo scopo di promozione sociale perseguito da entrambe le associazioni e posto a ragione istituzionale della loro costituzione.

E' consolidato in giurisprudenza che nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all'identità e all'immagine, allorché si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale - se verificatosi, e se dimostrato - è risarcibile il danno non patrimoniale consistente - come danno c.d. conseguenza - nella diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (così ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 23401 del 16/11/2015, Rv. 637730 - 01, Cass., Sez. Lav., sent. n. 22396 del 1/10/2013).

Che l'accusa sia idonea a ledere l'immagine e la reputazione dei soggetti costituiti in questo giudizio, dai lettori identificabili come movimento lgbt, è fuor di dubbio, così come può immaginarsi che l'accusa abbia potuto inficiare l'attività istituzionale fissata dallo scopo statutario. Non essendo tuttavia possibile allo stato determinare il *quantum* del danno subito, sul quale non si è svolta approfondita istruttoria ed essendo invece necessario a tal fine valutare tutte le circostanze del caso specifico, le parti vanno rimesse alla deputata sede civile per la liquidazione del danno. Può sin d'ora riconoscersi tuttavia, a titolo di provvisionale sullo stesso, una somma che pare allo stato ipotizzabile come ristoro, sulla base di quanto emerso, stabilita in via equitativa in euro 2.500 per ciascuna delle due parti civili.

Valutata l'entità della soccombenza sulla pretesa civile, sussistente con riferimento ad una soltanto delle plurime condotte contestate e ritenuta fonte di danno, considerato anche il principio di causazione delle spese processuali (molte delle quali connesse a contestazioni per cui vi è stata assoluzione), si condanna l'imputata alla rifusione alle parti civili della metà delle spese sostenute per il giudizio, la restante parte potendo essere compensata ex art. 541 co. 1 ultima parte c.p.p..

Gli onorari dei difensori si liquidano alla luce delle rispettive richieste tenuto conto dell'effettivo impegno difensivo, in misura maggiore per la parte Coordinamento Torino Pride GLBT che ha introdotto il procedimento penale e ha sostenuto l'opposizione alla richiesta di archiviazione nella fase delle indagini preliminari. Vengono così riconosciuti, sulla base di valori medi (le condotte risultano documentali, l'istruttoria è stata contenuta e i temi giuridici sono di media complessità):

euro 4.860 complessivi per la difesa di Coordinamento Torino Pride GLBT (euro 810 per fase studio, euro 630 per fase introduttiva per la fase innanzi al GIP ed euro 450 per fase studio, euro 540 per fase introduttiva, euro 1.080 per fase istruttoria ed euro 1.350 per fase decisoria per il presente giudizio innanzi al Tribunale monocratico) ed euro 3.420 per la difesa di Avvocatura per i diritti LGBTI (euro 450 per fase studio, euro 540 per fase introduttiva, euro 1.080 per fase istruttoria ed euro 1.350 per fase decisoria),

oltre al rimborso forfettario di legge delle spese generali (al 15%), IVA e oneri di cassa previdenza avvocati per entrambe le difese.

Non vi sono altre richieste da valutarsi, in difetto della concessione all'imputata della sospensione condizionale della pena.

In ragione del tempo necessario alla stesura della motivazione, per la pluralità di profili da esaminarsi, è stato indicato il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara DE MARI Silvana responsabile del reato ascritte in imputazione come commesso nei confronti del Movimento LGBT il 16.1.2017 e la condanna alla pena di euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve DE MARI Silvana dagli altri reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
dichiara tenuta e condanna l'imputata al risarcimento dei danni conseguenti al reato in favore delle parti civili costituite Coordinamento Torino Pride GLBT e Avvocatura per i diritti LGBTI, da liquidarsi in separato giudizio, ponendo a suo carico la provvisoria immediatamente esecutiva di euro 2.500 per ciascuna delle parti;
condanna l'imputata alla rifusione alle parti civili della metà delle spese di costituzione rappresentanza e difesa, che liquida per l'intero in euro 4.860 per Coordinamento Torino Pride GLBT e in euro 3.420 per Avvocatura per i diritti LGBTI, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, compensandole per il resto.

Visto l'art. 544, III co., c.p.p.,
indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, 14 dicembre 2018

Il Giudice
Melania Eugenia Cafiero

Depositato in Cancelleria

Torino, 14-1-2019 (13-1-2019 festivo)

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Stefano PROIETTI

